

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 086/CGF
(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Prof. Avv. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO DELLA CURVA SUD” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 19.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORAS EVANGELOS SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)

La C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELFODIL ISHAK SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)

La C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

4. RICORSO DAL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA PRIMAVERA" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F.,

Considerato che il comportamento dei tifosi dell'Inter e del Torino è stato valutato nella medesima sede ai fini della offensività, e che il relativo referto è stato sottoscritto soltanto da uno dei due collaboratori della Procura Federale, sospeso il giudizio nel merito, dispone con ordinanza interlocutoria di verificare, la effettiva portata, dimensione e percepibilità dei cori effettuati dai sostenitori del Torino nonchè ove erano posizionati i collaboratori della Procura Federale che hanno refertato.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 31 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete